

COMUNE DI MARSCIANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO E PIERCING**

* * *

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Requisiti per lo svolgimento dell'attività
Art. 4	Luoghi di svolgimento dell'attività
Art. 5	Attività complementari
Art. 6	Responsabile tecnico e collaboratori
Art. 7	Procedimenti amministrativi
Art. 8	Orari, turni di attività e tariffe
Art. 9	Subingresso
Art. 10	Sospensione dell'attività
Art. 11	Affitto di poltrona e di cabina
Art. 12	Qualità dei servizi e migliori condizioni di accessibilità ai medesimi
Art. 13	Attività presso il domicilio dell'esercente
Art. 14	Attività presso il domicilio del cliente
Art. 15	Tatuaggio e piercing
Art. 16	Disposizioni di carattere igienico-sanitario
Art. 17	Sanzioni
Art. 18	Disposizioni transitorie e finali
	Allegato A- Requisiti tecnici
	Allegato B - Norme comportamentali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività professionali di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nel Comune di Marsciano, ovunque e con qualsiasi modalità svolte, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o solo dimostrativo.
2. Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing non possono consistere, neanche parzialmente, in prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, terapeutico, comunque denominate e configurate.
3. Il Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle attività, nel rispetto del d.p.r. 160/2010, del d.lgs. 59/2010, della legge 241/90 e della legge regionale 4/2013.
4. Il presente regolamento si ispira ai principi di concorrenza e massima libertà di impresa di cui all'articolo 1 del d.l. gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed è interpretato in conformità ad essi.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) *acconciatore*, l'attività di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" ed agli articoli da 38 a 44 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4, "Testo Unico in materia di artigianato", di barbiere, parrucchiere ed ogni altra attività consistente in trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. L'attività può essere svolta anche con l'applicazione di prodotti cosmetici nel rispetto delle vigenti norme di legge;
 - b) *estetista*, l'attività di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" ed agli articoli da 45 a 51 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 "Testo Unico in materia di artigianato", di truccatore, visagista, depilazione, massaggio estetico, manicure e pedicure estetico, decorazione applicazione e ricostruzione di unghie ed ogni altra attività consistente in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. L'attività può essere svolta con l'uso degli apparecchi di cui al d.m. 12 maggio 2011, n. 110, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2015, n. 206;
 - c) *tatuaggio*, l'attività di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 1999, n. 648, consistente nell'inserimento di sostanze chimiche, anche di diverso colore, nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo o ornamentale permanente;
 - d) *piercing*, l'attività di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 1999, n. 648, consistente nella perforazione di parti del corpo umano al fine di applicare anelli metallici o altri oggetti di varia forma e fattura a scopo ornamentale.
2. Non rientrano nell'attività di estetista e, pertanto, non sono soggette al presente regolamento:
 - a) l'attività di massaggio sportivo o comunque non avente finalità né terapeutiche né estetiche, compreso quello thaina o thailandese;
 - b) le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi;
 - c) l'attività di naturopata del benessere, grotte di sale, fish therapy;
 - d) le saune, il bagno turco, l'idromassaggio, se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive;

e) le discipline bionaturali.

Art. 3 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte da imprese individuali o da società.
2. L'impresa che esercita l'attività deve essere iscritta alla competente Camera di Commercio, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane, in relazione alla natura commerciale o artigianale di essa.
3. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte anche dalla medesima impresa, purché in possesso dei rispettivi titoli abilitativi e dei requisiti professionali necessari.
4. L'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista necessita dei seguenti requisiti professionali:
 - a) per l'attività di acconciatore, l'abilitazione professionale di cui agli articoli 3 della legge 174/2005 ed all'articolo 42 della legge regionale n. 4/2013;
 - b) per l'attività di estetista, i requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della l. 1/1990.
5. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.
6. La verifica dei requisiti professionali di cui al comma 4 spetta al Comune.

Art. 4 – Luoghi di svolgimento dell'attività

1. Le attività di acconciatore ed estetista nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, possono essere svolte:
 - a) in appositi locali specificamente adibiti all'esercizio dell'attività;
 - b) all'interno di altri locali ove si svolge l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore o piercing, nelle ipotesi di affitto di poltrona o di cabina di cui all'articolo 11;
 - c) presso il domicilio dell'esercente;
 - d) presso la sede designata dal cliente ;
 - e) presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, in appositi locali;
 - f) in altri luoghi pubblici o privati, temporaneamente, gratuitamente ed ai soli fini didattici, di dimostrazione o di promozione in occasione di eventi e di manifestazioni.
2. Le attività di cui ai punti b), c), d), e) e f), possono essere svolte da titolari di attività in sede fissa.
3. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore o estetista in forma ambulante o di posteggio.
4. I locali appositi di svolgimento dell'attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) ed e) debbono essere ubicati nel territorio del Comune di Marsciano.
Inoltre, debbono avere destinazione d'uso commerciale o artigianale i locali di cui alle lettere a) e b), nonché lettera e) .

Art. 5 – Attività complementari

1. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono, anche avvalendosi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, compresa l'applicazione di smalto e la limatura di unghie.
2. È consentita, senza necessità di titolo per il commercio al dettaglio di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed alla l.r. 10/2014 "Testo Unico in materia di commercio":
 - a) alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, la vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, compresi pettini, phon, spazzole, fermagli;
 - b) alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
3. Le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e della l.r. 10/2014 "Testo Unico in materia di commercio" possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 3, senza necessità di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 6 – Responsabile tecnico e collaboratori

1. Per ogni sede dell'impresa di acconciatore o di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale nella persona, in alternativa:
 - a) del titolare;
 - b) di un socio partecipante al lavoro;
 - c) di un familiare coadiuvante;
 - d) di un dipendente dell'impresa;
 - e) di un associato in partecipazione, come da dichiarazione scritta dell'associato e dell'associante.
2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente durante lo svolgimento dell'attività che deve essere sospesa qualora detto responsabile si assenti.
3. Nel rispetto di quanto previsto al comma 2, è ammesso nominare il medesimo responsabile tecnico per più sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa purché operi in giorni ed orari diversi, previamente comunicati al Comune, così da garantire la sua costante presenza durante lo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di attività svolte al di fuori dei locali appositi specificamente destinati allo svolgimento delle attività di acconciatore o estetista, nonché alle attività svolte nella forma di affitto di poltrona o di cabina.

Art. 7 – Procedimenti amministrativi

1. Per le attività di acconciatore ed estetista sono soggetti a previa segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da inoltrarsi al Comune:
 - a) l'inizio di attività;
 - b) il subingresso nella titolarità o nella gestione, a cura del subentrante;
 - c) il trasferimento di sede;
 - d) l'ampliamento o la modifica dei locali sede delle attività.
 - e) la sostituzione o la designazione di ulteriore responsabile tecnico;
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve contenere l'autocertificazione concernente:

- a) i dati anagrafici del titolare e del direttore tecnico, i dati identificativi della ditta individuale o della società;
 - b) il possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa.
3. Nell'ipotesi di subingresso, di cui al comma 1 lettera b), la scia contiene l'indicazione del nuovo responsabile tecnico e gli estremi del contratto redatto, ai sensi dell'articolo 2556 del Codice civile, per atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio.
 4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi, alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente l'indicazione delle superfici dei singoli locali e la relativa destinazione d'uso;
 - b) per le attività di estetista, elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante, con espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 4.1.1990 n. 1.
 5. Devono essere conservate presso i locali in cui è svolta l'attività ed essere esibite in caso di controllo:
 - a) le dichiarazioni di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008, dell'impianto elettrico, termico, di aerazione e di ogni altro impianto tecnologico installato;
 - b) le schede tecniche e le certificazioni di conformità alle norme UNI-CEI delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'allegato della Legge 4.1.1990 n. 1.
 6. Se più imprese esercitano congiuntamente l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, ciascuna di esse deve inviare al Comune una distinta segnalazione certificata di inizio attività alla quale, oltre a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, è allegata planimetria nella quale sono indicate le porzioni di locale spettanti a ciascuna impresa, in merito alle quali l'impresa medesima assume piena responsabilità ai fini igienico-sanitari e per ogni altro effetto di legge, nonché le eventuali parti di uso comune, per le quali detta responsabilità è considerata solidale.
 7. Fermo restando quanto indicato al comma 1, qualsiasi altra variazione dei dati dichiarati nella segnalazione certificata deve essere comunicata al comune competente entro quindici giorni dal suo verificarsi.
 8. La cessazione definitiva dell'attività di acconciatore e di estetista è soggetta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 8 – Orari, turni di attività e tariffe

1. L'orario ed i giorni di attività sono liberamente scelti dall'operatore senza obbligo di chiusure festive o infrasettimanali.
2. L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico, mediante apposito cartello all'esterno dell'esercizio, l'orario di attività nonché gli eventuali turni praticati.
3. L'esercente è tenuto al rispetto dell'orario scelto, inteso come divieto di apertura anticipata o di chiusura posticipata rispetto all'orario medesimo e divieto di svolgimento dell'attività nei giorni di chiusura eventualmente scelti.

4. È consentita l'ultimazione, a porte chiuse, dei trattamenti in corso oltre l'orario di chiusura scelto.
5. Le tariffe praticate devono essere:
 - a) esposte in modo ben visibile al pubblico all'interno dei locali, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c);
 - b) rese previamente note al cliente, qualora l'attività sia svolta nei luoghi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f).
6. Le tariffe debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.

Art. 9 – Subingresso

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell'attività di acconciatore, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto la prosecuzione dell'attività da parte di chi subentra nella stessa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell'inoltro della segnalazione certificata di sub ingresso al Comune. Il subentrante non in possesso di qualificazione potrà inoltrare la s.c.i.a. di subingresso e proseguire l'attività solo dal momento dell'acquisizione della qualificazione o della nomina di un responsabile tecnico qualificato.
3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l'attività a terzi, oppure, trattandosi di impresa artigiana, proseguire l'attività conservando l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 443/1985.

Art. 10 – Sospensione dell'attività

1. Il responsabile dell'Area competente ordina la sospensione dell'attività:
 - a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico-sanitario;
 - b) qualora nell'impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato.
2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l'attività può essere intrapresa solo previo inoltro di nuova apposita segnalazione certificata di inizio attività.
3. Sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. È consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno, decorso il quale l'eventuale riattivazione necessita di previa comunicazione al Comune circa la permanenza di tutti i requisiti e presupposti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 11 – Affitto di poltrona e di cabina

1. Con il contratto di affitto di poltrona di acconciatore o di cabina di estetista il titolare, di un salone di acconciatura o di un centro estetico concede in uso una parte del proprio locale ed,

eventualmente, delle proprie attrezzature ad altro soggetto per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista per le quali quest'ultimo è qualificato.

2. Nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il rapporto di affitto di poltrona o di cabina può intercorrere tra un acconciatore ed un altro acconciatore, tra un estetista ed un altro estetista oppure tra un acconciatore ed un estetista.
3. In conformità ai principi di massima facilitazione allo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista espressi all'articolo 2, comma 10, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ed all'articolo 1 comma 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, richiamati dalla Circolare Ministeriale 31 gennaio 2014 n. 16361, la segnalazione di inizio attività per affitto di poltrona o di cabina, che è inoltrata esclusivamente dall'affittuario di poltrona o di cabina, è articolata in forma ridotta rispetto a quella necessaria per intraprendere le attività di acconciatore o estetista e contiene esclusivamente:
 - a) le generalità del concedente e dell'affittuario;
 - b) l'indicazione del locale in cui l'affittuario opererà, la planimetria degli spazi concessi e l'indicazione delle eventuali attrezzature concesse;
 - c) la data di inizio del rapporto contrattuale e gli estremi del contratto scritto stipulato;
 - d) la tipologia di attività dell'affittuario e la relativa qualificazione professionale;
 - e) l'eventuale adeguamento dei locali sotto il profilo igienico-sanitario, se necessario, nel caso di affitto di cabina ad estetista effettuato da un acconciatore;
 - f) la designazione del responsabile tecnico, nella persona dell'affittuario o di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Secondo gli accordi contrattuali intercorsi, l'affittuario di poltrona o di cabina può utilizzare, oltre agli spazi e le eventuali attrezzature concesse in uso esclusivo, le sale di attesa, gli spazi comuni, i ripostigli ed i servizi igienici.
5. Per motivi igienico-sanitari e di corretta attribuzione di responsabilità è in ogni caso vietato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti, attrezzature e materiali, anche temporaneo od occasionale, da parte del concedente e dell'affittuario.
6. L'affittuario di poltrona o di cabina risponde in proprio dell'attività svolta ed è suo onere porre in essere i necessari adempimenti di natura fiscale, contabile, giuslavoristica, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro, relativamente alle postazioni utilizzate.
7. Il concedente comunica al Comune ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato nella SCIA originale.

Art. 12 – Qualità dei servizi e migliori condizioni di accessibilità ai medesimi

1. È consentito l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista da parte di più imprese nell'ambito della medesima unità immobiliare, a condizione che:
 - a) ogni impresa invii al Comune una distinta segnalazione certificata di inizio attività, con le modalità e i contenuti di cui al precedente art. 7, comma 6;
 - b) ogni attività venga svolta nel rispetto delle relative norme e non vengano compromessi o limitati i requisiti igienico-sanitari relativi alle singole attività, fermo restando che non sono necessari servizi igienici autonomi e separati per le singole attività, ma possono essere i medesimi;

- c) i singoli esercenti rispondono in proprio dell'attività svolta ed è loro onere porre in essere i necessari adempimenti di natura fiscale, contabile, giuslavoristica, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro, relativamente alla parte di locale utilizzata.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 35 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in connessione con l'attività di acconciatore o estetista possono essere svolte attività di vendita al dettaglio, artigianali o di somministrazione di alimenti e bevande a condizione che tali attività:
 - a) siano svolte nel rispetto di tutte le disposizioni di legge ad esse applicabili;
 - b) siano svolte in locali appositi e separati, ancorché comunicanti con i locali ove si svolge l'attività di acconciatore o estetista, ad eccezione di attività consistenti in sole semplici prestazioni, quali trucco ed onicotecnica;
 - c) trattandosi di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, siano dotati di servizi igienici autonomi;
 - d) non compromettano o limitino i requisiti igienico-sanitari relativi alle attività di acconciatore o estetista.
 3. Presso appositi locali comunicanti con quelli ove si svolge l'attività di acconciatore o estetista possono essere:
 - a) organizzati appositi locali di attesa, mostre ed esposizioni di prodotti;
 - b) installati computer o apparecchi radiotelevisivi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
 - c) organizzati spazi gioco per bambini, nursery e spazi per allattamento;
 - d) messi gratuitamente a disposizione libri, giornali e riviste;
 - e) organizzati brevi corsi tematici (cucina, erboristeria, lingue, igiene della persona e simili)
 - f) organizzati piccoli laboratori di attività manuali o creative (modellismo, bricolage e fai da te, lavori a maglia, ecc.).
 - g) organizzati appositi spazi per l'attesa di animali da compagnia, nel tassativo rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.
 4. I nuovi locali ove si intraprende o si trasferisce l'attività di acconciatore o estetista debbono essere conformi alle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 13 – Attività presso il domicilio dell'esercente

1. Lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista presso il domicilio dell'esercente è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) i locali di esercizio dell'attività siano dotati di agibilità ed abbiano ingresso autonomo;
 - b) la presenza dell'attività venga segnalata da apposita targa sia esterna, a pian terreno dell'edificio, visibile da pubblica via, sia presso l'ingresso dell'abitazione;
 - c) siano puntualmente rispettate le disposizioni di natura igienico-sanitaria e di sicurezza;
 - d) i locali individuati per l'esercizio dell'attività siano destinati ad essa in modo esclusivo e separati dal resto dell'abitazione;
 - e) siano presenti servizi igienici ad esclusivo uso della clientela;

Art. 14 – Attività presso il domicilio del cliente

1. Lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista presso abitazioni private o presso il domicilio del cliente, inteso anche come luogo ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, deve avvenire nel massimo rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.
2. Qualora l'attività al domicilio del cliente sia svolta, con regolarità ed in modo ricorrente, in appositi locali presso ospizi, case di riposo, ospedali e case di cura, centri diurni, laboratori per

portatori di handicap, palestre o strutture ricettive, questi sono assimilati ad ogni effetto alle attività ordinarie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), anche ai fini della destinazione d'uso dei locali stessi.

3. Qualora l'attività all'interno delle strutture indicate al comma 2 sia svolta in modo sporadico o saltuario o comunque non in appositi locali, ma in spazi temporaneamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), si applicano soltanto le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 15 – Tatuaggio e piercing

1. Per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing è necessario presentare:
 - a) domanda alla competente ASL al fine di ottenere il nulla osta igienico-sanitario;
 - b) richiesta di autorizzazione al Sindaco corredata della seguente documentazione:
 - certificato di agibilità dei locali con destinazione d'uso e dichiarazione di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - documentazione impiantistica, con le relative dichiarazioni di conformità, ai sensi L.46/90;
 - Planimetria dei locali con indicazione della destinazione e distribuzione della strumentazione;
 - Relazione tecnica sull'attività svolta, sottoscritta dal titolare con indicazione di: a) attrezzature, strumenti e loro caratteristiche tecniche, prodotti utilizzati per l'attività, b) modalità di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti di lavoro, c) modalità di stoccaggio e smaltimento rifiuti solidi; d) elenco del personale che opera nella struttura con relative mansioni e titoli di studio;
 - Attestato di frequenza con esito positivo, delle attività formative di "Tatuaggio e Piercing" ai sensi della D.G.R. Umbria 12.05.1999 n. 648 o altro attestato rilasciato al termine di analoghi percorsi disciplinati da altre Regioni;
 - Nulla-osta rilasciato dalla ASL
2. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di massima sicurezza ed igienicità in conformità alle linee guida emanate dal Ministero della Sanità con circolari 2.8./156 del 05.02.1998 e 2.8./633 del 16.07.1998 ed alla deliberazione della Giunta Regionale 12.05.1999 n. 648.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale se l'utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
4. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
5. In conformità a quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con parere 8 febbraio 2016, prot. 32215, è consentito l'affitto di postazione a favore di tatuatore o di operatore di piercing, previa acquisizione di nulla osta igienico-sanitario da parte della competente Azienda Sanitaria Locale, con l'obbligo di possedere autonoma area di sanificazione e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge di carattere contrattuale, giuslavoristico, contabile e fiscale. L'inizio dell'attività deve essere previamente comunicato al Comune a cura del soggetto che prende in affitto la postazione.
6. Per motivi precauzionali di tutela della salute è vietata l'attività di tatuaggio e piercing presso il domicilio dell'esercente, nonché presso il domicilio o altra sede indicata dal cliente.

7. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tatuaggio o piercing in forma ambulante o di posteggio.
8. La cessazione definitiva dell'attività di tatuaggio e piercing è soggetta a comunicazione al Comune.

Art. 16 – Disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. Le attività oggetto del presente regolamento sono svolte nel rispetto dei requisiti strutturali di cui all'allegato A e delle norme comportamentali di cui all'allegato B.
2. Le norme comportamentali indicate nell'allegato B sono obbligatorie dall'entrata in vigore del presente regolamento per tutte le attività in esso disciplinate, comunque ed ovunque svolte.
3. L'adeguamento dei locali ai requisiti strutturali indicati nell'allegato A è obbligatorio nelle ipotesi di:
 - a) nuova attività;
 - b) trasferimento di attività in nuovi locali;
 - c) ampliamento della superficie complessiva dei locali;
 - d) ampliamento della superficie utile destinata all'effettivo svolgimento dell'attività per cambio di destinazione d'uso;
 - e) ristrutturazione o manutenzione straordinaria dei locali;
 - f) segnalazione da parte della competente ASL di gravi carenze o assoluta inadeguatezza che mettono a rischio lo svolgimento dell'attività sotto il profilo igienico-sanitario.
4. L'adeguamento ai requisiti strutturali indicati nell'allegato A non è richiesto nelle ipotesi di:
 - a) continuazione dell'attività in locali già utilizzati;
 - b) subingresso nell'attività;
5. Le prescrizioni di cui agli allegati A e B debbono intendersi come prescrizioni minime, fatti salvi maggiori obblighi di legge, anche in relazione alla presenza di personale dipendente ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
6. La verifica del costante rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo spetta al titolare dell'attività o, in sua assenza, al responsabile tecnico, ai suoi collaboratori e dipendenti.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), l'adeguamento ai requisiti di cui all'Allegato A è richiesto limitatamente alla parte ampliata.

Art. 17 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 4/2013 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
 - a) da euro 2.000 ad euro 5.000, l'esercizio dell'attività di acconciatore senza abilitazione professionale;
 - b) da euro 3.000 ed euro 5.000 l'esercizio dell'attività di acconciatore senza aver previamente inoltrato la segnalazione di inizio di attività;
 - c) da euro 1.000 ad euro 3.000 la mancata comunicazione di cessazione nel termine da trenta giorni da essi o la s.c.i.a di subingresso;
 - d) a euro 25 ad euro 500, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ogni altra violazione al presente regolamento non sanzionata da altre norme.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera a) è irrogata dall'autorità regionale, le altre dal Comune.
3. La Polizia Locale e l'Azienda Sanitaria Locale, per le rispettive competenze, curano il costante controllo del rispetto del presente regolamento.

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Al riconoscimento delle pregresse qualifiche di barbiere o parrucchiere ed estetista e delle relative attività si applica quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge n. 174/2005 e 13 della legge n. 1/1990.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di estetista ed il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere, approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.4.2003 e n. 32 del 9.4.2003 nonchè ogni altro provvedimento emanato negli anni dal Sindaco in materia, in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento
3. All'eventuale variare delle disposizioni nazionali o regionali nella materia disciplinata dal presente regolamento, le stesse sono da intendersi immediatamente in esso recepite, anche prima di eventuali sue modifiche di adeguamento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Allegato A – Requisiti tecnici

I requisiti tecnici sono quelli individuati nell'art. 28 del "*Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.2.2018, che si riporta di seguito:

Art. 28 Requisiti igienico sanitari per nuove attività di tatuaggio e piercing, di parrucchiere e di estetica

I locali adibiti all'attività di tatuaggio e piercing, di parrucchiere e di estetica devono avere un'altezza di almeno m. 2,70; l'altezza di m. 2,40 potrà essere accettata esclusivamente per bagni, corridoi, ripostigli e simili e, comunque, in locali ove non sia prevista la presenza continuativa di persone, adeguatamente ventilati ed illuminati.

In tutti i locali in cui sia prevista la presenza di persone deve essere assicurata una adeguata illuminazione ed areazione naturale, in conformità a quanto previsto al Titolo IV "igiene degli ambienti di lavoro". In caso di particolari tipologie costruttive o di impedimenti tecnici è ammesso il ricorso all'areazione forzata a condizione che venga immessa aria opportunamente captata dall'esterno e che l'impianto sia progettato e realizzato in conformità alla specifica norma UNI. Di riferimento.

Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa e le pareti fino all'altezza di m. 2,00 devono essere rivestite con materiale liscio, lavabile ed impermeabile.

Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico, munito di water, lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Per il numero e le caratteristiche dei servizi a disposizione del personale addetto, fare riferimento Titolo IV "igiene degli ambienti di lavoro".

Il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda con rubinetteria a comando non manuale, di armadi per biancheria pulita, contenitori impermeabili con chiusura a pedale per la spazzatura.

L'arredamento dovrà essere di facile pulizia.

L'impianto elettrico dovrà avere la conformità per locali di gruppo 1.

Per l'attività di estetica è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m. 2 per 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno.

Dovrà inoltre essere realizzata una doccia in un locale o vano esterno a quello del servizio igienico.

Inoltre nel caso di utilizzo di apparecchi elettromeccanici di cui al decreto ministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015 (Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista), l'impianto elettrico dovrà avere la conformità per locali di tipo I.

Nel caso di attività di tatuaggio e piercing dovrà essere rispettato anche il requisito di abbattimento delle barriere architettoniche indicato dalle “ Linee Guida regionali di indirizzo e coordinamento per le Aziende USL relative all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing” di cui alla DGR12 maggio 1999 n. 648, nonché i requisiti dei locali fissati dalle Linee guida del Ministero della sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, di cui alla Circolare 05.02.1988 n. 2.9/15.

In riferimento ai requisiti strutturali, le norme regolamentari saranno applicate in occasione di autorizzazioni per avvio di nuova attività, trasferimento in nuovi locali o ampliamento di superficie dell’attività esistente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Allegato B – Norme comportamentali

Pulizia di locali ed oggetti: i locali ed ogni oggetto che ne costituisce l'arredo devono essere mantenuti in stato di massima pulizia e disinfettati quotidianamente. Il materiale utilizzato per la pulizia ed i solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in apposito ed esclusivo mobiletto.

Spazzatura: la spazzatura deve essere raccolta, nel rispetto delle normative vigenti, in contenitori impermeabili con coperchio e conservata per il periodo strettamente necessario nel retrobottega, o perlomeno in apposito mobiletto all'uso destinato. I contenitori debbono essere impermeabili con chiusura a pedale.

Biancheria (asciugamani, teleria, indumenti): gli esercizi devono essere dotati di:

5. un contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per la biancheria usata;
6. un armadietto per la biancheria pulita;
7. gli asciugamani e tutta la biancheria utilizzata (accappatoi, ciabatte, teli, ecc.) devono essere ad uso esclusivo di ogni singolo cliente (monouso o cambio ad ogni cliente).

Igiene personale: il personale, in ogni momento, deve tenere la massima cura per l'igiene propria e degli strumenti e suppellettili. In particolare, è fatto obbligo al personale di:

2. indossare, durante il lavoro, abiti da lavoro mantenuti sempre ben puliti;
3. lavarsi e disinfettare le mani prima e dopo aver effettuato le prestazioni su ogni cliente ed alla fine del servizio;
4. utilizzare guanti per l'applicazione di tinture o altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante;
5. coprire ferite ed abrasioni eventualmente presenti sulle mani con cerotti resistenti all'acqua, cambiati frequentemente;
6. astenersi dall'effettuare qualsiasi trattamento sul cliente in presenza di segni o sospetto di lesioni infettive alle proprie mani;
7. utilizzare guanti di lattice monouso tutte le volte che si effettuano manovre che possono comportare rischio di ferite o punture accidentali o contatto con sostanze chimiche e/o potenzialmente allergizzanti;
8. pulire frequentemente pavimenti e superfici di lavoro con disinfettanti e detergenti battericidi di uso domestico;
9. utilizzare, all'occorrenza, matite emostatiche monouso.

Uso delle attrezzature: le attrezzature debbono essere utilizzate esclusivamente in conformità a quanto indicato nelle relative istruzioni e cautele d'uso. Gli estetisti, nell'utilizzare le attrezzature di cui al d.m. 12 maggio 2011, n. 110, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2015, n. 206 (apparecchi elettromeccanici ad uso estetico) debbono attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle relative schede tecnico-informative.

Strumenti taglienti: le lame, le lime, gli aghi e gli altri strumenti taglienti debbono essere, possibilmente, monouso e smaltiti in contenitori resistenti, rigidi ed a chiusura ermetica. Qualora si adoperino strumenti riutilizzabili gli stessi debbono essere accuratamente disinfettati e sterilizzati ad ogni cambio di cliente.

Le forbici, utilizzate per il taglio dei capelli o per altri usi, debbono essere pulite e disinfettate con regolarità e frequenza.

Strumenti non monouso: tutti gli strumenti non monouso, anche non taglienti, quali pinzette per sopracciglia, pettini, spazzole, devono essere tenuti costantemente puliti e disinfettati con idoneo sistema chimico o fisico;

Tinture e fissativi: tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non devono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute. Le tinture devono rispondere ai requisiti di legge.

Pulizia nel cliente: è fatto tassativo divieto di:

2 tagliare capelli non sufficientemente puliti;

3 trattare parti del corpo che non siano state previamente lavate e disinfettate.

Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata agli utenti la possibilità di lavarsi con acqua corrente e la superficie rasata deve essere trattata con soluzioni disinfettanti.